

LA RETTRICE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l'art. 9 (Il Presidio della Qualità), nonché il Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, da ultimo modificato con Decreto n. 705 del 15.07.2024;

VISTO il Decreto n. 06 del 08.01.2025, con il quale è stato nominato il Presidio della Qualità di Ateneo per il quadriennio 2025/2029 (decorrenza 9 gennaio 2025 e scadenza 8 gennaio 2029), successivamente modificato con Decreto n. 664 del 04.07.2025;

VISTO il Decreto n. 1287 del 26.11.2025, di nomina della nuova Coordinatrice del Presidio in persona della Prof.ssa Giuliana Diani, Delegata per la Qualità;

VISTE le dimissioni presentate dal Prof. Luca Catalano, per assunzione di altra carica incompatibile, che si accolgono, e la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2025, di nomina in sua sostituzione della Prof.ssa Eliana Grazia Leo, per il residuo periodo;

DECRETA

Art. 1

Il Presidio della Qualità di Ateneo, per il residuo periodo del quadriennio 2025/2029, con decorrenza dalla pubblicazione del presente Decreto e scadenza 8 gennaio 2029, è modificato come segue:

- Prof.ssa Giuliana Diani (Delegata per la Qualità) - Coordinatrice;
- Prof.ssa Elena Favilla – componente;
- Prof. Francesco Mancini – componente;
- Prof.ssa Tullia Maraldi – componente;
- Prof. Luca Pingani – componente;
- Prof.ssa Eliana Grazia Leo – componente;
- Sig. El Mehdi Elmajidi – designato dalla Conferenza degli Studenti.

Alle riunioni del Presidio della Qualità partecipa in qualità di invitato permanente il Presidente della Conferenza degli studenti.

Art. 2

Il Coordinatore resta in carica fino alla scadenza della delega ricevuta; i componenti restano in carica 4 anni (scadenza 8 gennaio 2029) e non possono svolgere consecutivamente più di 2 mandati, cioè complessivamente non più di 8 anni. Il rappresentante degli studenti resta in carica due anni, come previsto dallo Statuto di Ateneo per la rappresentanza studentesca negli Organi Accademici; il mandato nell'ambito del medesimo Corso di studio è rinnovabile per una sola volta.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005